

RTP ING. ANTONIO NEMBROTTE

Via V. Gioberti n. 56 - Tel. 0881/617033 - 71122 Foggia
e-mail: nembrotte@gmail.com - antonio.nembrottemenna@ingpec.eu



COMUNE DI FOGGIA

Componenti RTP

- Ing. Antonio Nembrotte
- Ing. Fabio Nembrotte
- CRIROB S.r.l.

Data:

-

Allegato:

34

Scala:

-

**LAVORI DI COSTRUZIONE DI
NUOVA STRADA DI PRG -
PROLUNGAMENTO
VIA G. ALMIRANTE E
COLLEGAMENTO CON
VIA G. PARINI**

PROGETTO ESECUTIVO

(Aggiornamento prezzi all'anno 2022 ai sensi della
Legge n° 91/2022)

Oggetto:

**RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE**

Il Responsabile Procedimento:

Geom. Cosimo Arturo Suriano

Il Progettista:

RTP Ing. Antonio NEMBROTTE

Sommario

1) PREMESSA METODOLOGICA	2
2) L'AMBIENTE	3
2.1) DELIMITAZIONE DELL'AMBIENTE INTERESSATO	4
2.2) DEFINIZIONE DELL'AMBIENTE INTERESSATO	4
2.3) LE GRANDI TRASFORMAZIONI DELL'AMBIENTE	5
2.4) PROGETTO E AMBIENTE: MODIFICAZIONE E TUTELA	5
3) IL PROGETTO	7
3.1) LE TECNOLOGIE: ESAME DELLE TECNOLOGIE IMPIEGATE NELL'INTERVENTO	7
4) VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE	7
4.1) LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA TABELLA	9
4.2) MISURE PREVISTE PER SOPPRIMERE, RIDURRE E COMPENSARE GLI IMPATTI NEGATIVI	9
5) SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	10
6) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	11
6.1) FINALITA' DELL'OPERA	11
6.2) OPERE DI PREVISTA REALIZZAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
7) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	14
7.1) IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	14
7.2) IL PIANO COMUNALE TRATTURI	17
7.3) IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE	19
7.4) IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE	21
7.4.1) OBIETTIVI GENERALI	22
7.4.2) OBIETTIVI SPECIFICI	22
7.4.3) IL TERRITORIO COMUNALE	23
7.5) IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)	23
8) CONCLUSIONI	26

1) PREMESSA METODOLOGICA

L'esigenza di una premessa metodologica è richiesta dal carattere stesso dello studio di valutazione ambientale, con la quale si è inteso inserire nell'iter progettuale uno strumento di controllo oltremodo flessibile, in grado di fornire risposte pertinenti a domande altrettanto adeguate agli specifici caratteri e problemi dell'area interessata dall'intervento.

L'ampia discrezionalità propria di ogni operazione valutativa, qualunque sia il metodo con il quale procede, può essere appunto limitata dai sopracitati criteri di adeguatezza e pertinenza, che è necessario invocare proprio nella fase preparatoria dell'analisi.

Ciò vuol dire che occorre partire da una precisazione dei termini generali impiegati, esplicitando i fattori ed i valori, con le relative scale di priorità, che si considerano vincolati nei concetti, rispettivamente, di impatto e di ambiente (fattori di impatto e valori dell'ambiente).

Per quanto attiene al concetto di ambiente, esso costituisce uno di quei “termini – ombrello” che coprono un insieme vasto e disomogeneo di aspetti e fenomeni: da quelli fisici e naturali, a quelli storici e culturali ed a quelli economici e sociali, rispetto ai quali, com'è noto, esistono, a livello internazionale, nella legislazione, nella regolamentazione o anche soltanto nelle varie "scuole" teoriche, atteggiamenti differenti, più o meno settoriali o inclusivi.

Non v'è dubbio che, laddove, come nella situazione italiana, è particolarmente stretta la concomitanza tra tali fattori, una definizione estensiva risulti la più adeguata, ma all'interno di questa rimane il problema di mettere in atto, caso per caso, una graduazione e ponderazione della scala dei valori che la realizzazione del progetto interviene inevitabilmente a modificare.

Si giunge così a precisare anche il termine impatto, che va' considerato come l'effetto prodotto dall'intervento sull'ambiente.

Nella letteratura specialistica, tale effetto viene generalmente assunto come “alterazione” delle precedenti condizioni ambientali, con una espressa connotazione negativa che vede nell'azione tecnologica dell'uomo un fattore di inevitabile turbamento naturale, di degrado e di impoverimento delle risorse.

Rispetto a tale impostazione, si ritiene più opportuno identificare, in prima istanza, il significato di impatto non in quello di alterazione, ma in quello, semanticamente

neutrale, di “modificazione” di una condizione di equilibrio in atto (più o meno stabile o critica), in direzione di un nuovo assetto di equilibrio.

Ciò equivale ad assumere l'ambiente, tanto più laddove si tratta di un ambiente non esclusivamente fisico-naturale, ma anche storico-culturale ed economico-sociale, una concezione dinamica, suscettibile di ammettere il progetto come trasformazione propulsiva, operando una stima dell'impatto di questo prodotto in base alla ponderazione dei suoi effetti comparata alla scala di valori che si è individuata nell'ambiente.

Se dunque la valutazione va connessa necessariamente alla definizione e caratterizzazione di ambiente emersa dall'analisi, un'ultima precisazione riguarda i compiti della valutazione stessa.

Per la vastità degli aspetti assegnati in considerazione, la valutazione ambientale interferisce con la fase decisionale del progetto, all'interno però degli ambiti che vengono deputati.

Essa dunque non riguarda le motivazioni giustificative dell'intervento, ma se ne fa carico, intervenendo non al livello di alternative alla soluzione proposta, affidate alle opzioni preliminari, ma a quello, più dettagliato, delle varianti inerenti ad aspetti interni del progetto.

In questo modo, tale valutazione trova la propria collocazione nel quadro e nei confronti del più complessivo assetto territoriale già fornito dallo strumento urbanistico generale.

2) L'AMBIENTE

Come si è enunciato nella premessa metodologica, che ha espresso più generali criteri d'impostazione dell'analisi, questa deve muovere innanzitutto da una specificazione dei termini impiegati che li renda pertinenti alla valutazione dell'intervento progettuale.

Nel caso particolare, si tratterà di esaminare l'ambiente interessato dai lavori di costruzione di una nuova strada nel territorio del comune di Foggia per il collegamento di via G. Almirante con via G. Parini.

Tale specificazione del concetto di ambiente deve muoversi nel senso sia di una sua definizione (individuandone caratteristiche e valori), che di una perimetrazione

(individuandone cioè una delimitazione approssimata dell'entità territoriale all'interno della quale poter andare a leggere adeguatamente le modificazioni che vengono a manifestarsi).

2.1) DELIMITAZIONE DELL'AMBIENTE INTERESSATO

E' evidente che l'ambiente interessato non coincide semplicemente con il luogo fisico dell'intervento, ma fa invece riverberare i suoi effetti in un'area più vasta; si tratterà piuttosto di distinguere tra effetti diretti (immediati e a lungo termine) che si esercitano sul sito dell'intervento, ed effetti indotti (prevalentemente a lungo termine) che sono provocati indirettamente e coinvolgono luoghi distanti dall'intervento.

Ai fini dell'individuazione di tale area, va specificato che l'influenza degli effetti indotti non si produce, in rapporto inverso rispetto alla distanza: essa si manifesta, piuttosto, nei luoghi ove sono situati gli altri elementi territoriali coi i quali il nuovo intervento viene a formare sistema, creando nuove relazioni e dando quindi vita ad una nuova struttura.

2.2) DEFINIZIONE DELL'AMBIENTE INTERESSATO

Individuato in tal modo l'ambito territoriale che può assumersi come ambiente interessato dall'intervento, si tratterà di stabilirne le sue caratterizzazioni, richiamandosi inoltre ad un criterio di ponderazione.

L'ambiente interessato non risulta privo di nessuna di quelle caratterizzazioni che suggeriscono l'adozione di un'accettazione estensiva, quale ambiente, cioè, fisico-naturale, economico-sociale e storico-culturale.

Ma se ciò vale per la realtà del territorio nazionale, per una grande maggioranza di casi, si deve riconoscere che la caratterizzazione emergente che conferisce al comprensorio in esame il suo aspetto di eccezionalità è quella paesaggistico-ambientale.

Tale assunzione, però, non equivale in alcun modo all'indicazione operativa di privilegiare, in una scala di valori, la pura condizione fisico-naturale del territorio e la sua conseguente intangibilità.

La caratterizzazione ambientale, infatti, può considerarsi scaturire dalla particolare combinazione assunta tra geografia naturale ed intervento umano nella sua espansione sociale ed economica e nella sua stratificazione storica e culturale.

Ciò vuol dire che l'ambiente interessato si presenta essenzialmente come ambiente naturale trasformato, rivelandosi anzi particolarmente ricettivo a rispondere a modificazioni introdotte dallo sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche ad essi connesse, nei diversi secoli.

2.3) LE GRANDI TRASFORMAZIONI DELL'AMBIENTE

Sarà opportuno cercare di confermare la definizione sopra introdotta soffermandosi specificatamente sulle grandi trasformazioni dell'ambiente del comprensorio in esame verificatesi tra situazione naturale e socio-economica.

Com'è noto, infatti, quello della città di Foggia costituisce un territorio la cui originaria condizione naturale è stata assai precocemente interpretata dall'uomo come potenzialità di sviluppo e modificata in tal senso.

Ne sono prova l'antichità degli insediamenti che stabiliscono tutta una serie di trasformazioni indotte, volte al fine della sua valorizzazione.

Queste intervengono innanzi tutto sia sull'ambiente naturale, sia sfruttando immediatamente le risorse offerte dalla sua posizione geografica.

A tale fenomeno si affianca anche lo sfruttamento delle risorse di terra nel loro ambiente agricolo, ove tale "riduzione a coltura" corrisponde ad un processo di modificazione non solo della stessa morfologia del sito ma anche una conversione produttiva della primitiva presenza vegetazionale.

A tale primo ciclo di trasformazioni, agenti sull'ambiente naturale, si uniscono quelle che, in età contemporanea, vengono ad interessare l'ambiente già trasformato, ovvero sia l'ambiente antropizzato, per adeguarlo ad esigenze che sono proprie della società moderna.

2.4) PROGETTO E AMBIENTE: MODIFICAZIONE E TUTELA

Atteso che la costruzione della nuova strada di PRG non va ad incidere e modificare gli ambienti già antropizzati dell'abitato e della campagna di Foggia si ha che la comprovata urgenza di intervenire con i lavori di costruzione si accompagna alla esigenza di supportare l'intera area con infrastrutture idonee.

Si è così giunti alla proposta di creazione di un idoneo riassetto che contribuisce a rianneggiare le realtà economico-sociali e culturali.

In questo modo il riassetto del sistema si pone come intera struttura di sviluppo (e, in quanto struttura, soggiacente e nascosta rispetto all'ambiente) che non nega il preesistente sviluppo storico del territorio, ma lo recupera e sostiene, fungendo da abile strumento per uno sviluppo più bilanciato, che restituisca all'intero territorio, senza parcellizzazione, la sua intera vitalità.

In particolare, com'è ovvio, un simile atteggiamento progettuale equivale a considerare il territorio di Foggia non solo ambiente paesaggistico da proteggere, ma anche, più ampiamente, come collettivo capitale naturalistico, culturale, economico e sociale il cui avvaloramento deve porsi come uno degli obiettivi primari di ogni intervento a scala territoriale, il che corrisponde oltre tutto, alla vocazione del territorio stesso, la cui storica evoluzione conferma il suo carattere di organismo vivo, estremamente ricettivo e plasmabile nei confronti di più generali trasformazioni strutturali.

Se dunque, in un criterio di ponderazione, la valenza paesaggistica-ambientale può essere considerata emergente, essa va recuperata all'interno di una definizione integrata di ambienti che travalichi l'eccezione puramente fisico-naturale del territorio.

Partendo dal riconoscimento di tale situazione, il progetto, in quanto intervento (e dunque modificazione) si propone complessivamente come azione di crescita e di adeguamento dello sviluppo pur nel contesto di esigenze differenziate e nel rispetto di valori individuati.

Ciò vuol dire fare carico al progetto, al di là dei suoi obiettivi propositivi, di un ulteriore insieme di obiettivi che uniscono il concetto di modificazione a quello di conservazione e tutela.

Alla definizione integrata di ambiente corrisponde così un insieme complesso di scopi che occorrerà tenere presente nella valutazione ambientale che possono così elencarsi:

- 1) la protezione del territorio dagli elementi di degrado fisico;
- 2) la conservazione delle risorse e la difesa degli equilibri biologici e naturali, ivi compresi quelli del suolo e delle acque (tagli di rocce, scavi in terreni instabili, interferenze con corsi d'acqua, superficiali o con falde ecc.);

3) il rispetto degli aspetti vegetazionali caratterizzanti, siano essi originari o impiantati, spontanei o coltivati (disboscamenti, distruzione, modificazione della flora di colture, erosioni della copertura vegetale del suolo ecc.).

3) IL PROGETTO

Rientra in una corretta procedura valutativa della proposta progettuale un esame comparativo di diverse soluzioni che consenta di individuare quella in grado, al tempo stesso, di rispondere in modo più efficace all'esigenza che ha suscitato il progetto e di ridurre al minimo ogni effetto negativo sull'ambiente così come delimitato e definito, di contemperare quindi le esigenze di modificazione e tutela, rispondendo all'elenco di scopi precedentemente riportato.

Pur dovendo considerare uno spettro d'indagine sufficientemente ampio da assicurare un sufficiente margine di valutazione e di scelta, non spetta però a tale sede di analisi la considerazione di quelle più generali opzioni che possono considerarsi quali alternative.

3.1) LE TECNOLOGIE: ESAME DELLE TECNOLOGIE IMPIEGATE NELL'INTERVENTO

Lungi dal costituire una fase secondaria del processo di valutazione ambientale viene chiamato in causa l'intero complesso di scopi che viene demandato all'analisi.

Infatti, l'efficienza della creazione di infrastrutture riguarderà l'efficacia secondo la quale essa è in grado di rispondere alle necessità dell'ambiente dal punto di vista economico-sociale.

La scelta tecnologica risulta pertinente nei confronti sia dei processi di trasformazione e di utilizzazione del territorio, sia della sua caratterizzazione naturale (alterazione di habitat, della sua stessa dimensione fisica, geomorfologica, idrogeologica, ecc.).

4) VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE

Concluso tale esame, che ha confermato la validità relativa dell'attuale proposta progettuale, si può passare, infine, all'elencazione e valutazione in via assoluta degli effetti che possono prevedersi prodotti dalla sua realizzazione.

Tali effetti si sono distinti in diretti, ovverosia che interessano il luogo stesso dell'intervento, ed indotti, che si manifestano, cioè, nel rimanente territorio circostante.

Per quanto riguarda gli effetti diretti, essi variano a seconda che si producano nella fase di lavoro (effetti immediati), o in quella di esercizio (effetti a lungo termine).

Si può infatti presumere che agli effetti propri della fase di lavoro, e che dovrebbero esaurirsi nei tempi tecnici previsti dal cronoprogramma, si cumuleranno o sostituiranno quelli propri dell'uso della nuova struttura, e che riguarderanno gli anni di vita del progetto, per il quale è stata ipotizzata durata pressoché illimitata.

Viceversa, per quanto attiene gli effetti indotti, si sono considerati solo gli effetti relativi alla fase di esercizio.

TABELLA DI VALUTAZIONE			
	EFFETTI DIRETTI		EFFETTI INDOTTI
	immediati	a lungo termine	
Inquinamento atmosferico	6	2	-
Inquinamento acustico	5	2	-
Vibrazioni	2	1	-
Accumulo di scorie	-	-	-
Deposito di rifiuti solidi	3	-	-
Alterazione della morfologia	2	-	-
Modificazioni delle condizioni di scorrimento delle acque superficiali	0	0	-
Inquinamento delle falde	0	0	-
Erosione del manto vegetale	2	0	-
Disboscamenti	0	0	-
Distruzione di coltivi	0	0	-
Modificazione di habitat naturali	1	-	-
Distruzioni o disturbo della fauna	3	0	-
Interferenza con il paesaggio	0	0	-
Soppressione di punti di vista	-	-	-
Danni a monumenti e ambienti architettonici	0	0	-
Danni a zone archeologiche	0	0	-
Rischi e fastidi della circolazione	4	1	-
Danni alle attività economiche	2	0	-

Nella valutazione, per misurare l'incidenza

dell'impatto, si è assunta una scala di valori da 1 a 10, ai quali si sono aggiunti valori negativi laddove l'effetto prodotto dalla realizzazione del progetto si traduce, invece, in una limitazione o una riduzione dell'impatto stesso.

Il valore neutro dello "0" corrisponde ad un impatto nullo, mentre la barra orizzontale indica la non pertinenza della categoria dell'impatto per il caso in esame.

4.1) LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA TABELLA

Complessivamente, nella tabella non figurano valori di impatto elevati. Il dato che emerge immediatamente dalla lettura, riguarda i vantaggi indiretti provocati dalla realizzazione dell'opera individuabili in una sensibile limitazione degli impatti influenzando positivamente sia sulle attività economiche sia sulla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali.

Un ulteriore dato di riflessione, riguardante stavolta gli effetti diretti, può considerarsi la presenza di valori di impatti lievemente più elevati per la fase di lavoro che di esercizio per quanto attiene alle voci: deposito di rifiuti solidi, danni relativi agli aspetti vegetazionali, ciò in relazione a fenomeni propri di tale fase, quali: lavori di scavo, formazioni di polvere, accumulo di materiale di sterro e dei detriti di costruzione, presenza nel paesaggio di cantiere, provvisorio disturbo della superficie a verde naturale, transito di mezzi pesanti per trasporto di materiali, etc.

4.2) MISURE PREVISTE PER SOPPRIMERE, RIDURRE E COMPENSARE GLI IMPATTI NEGATIVI

Minore preoccupazione dovrebbero rivestire gli effetti diretti immediati per la temporaneità della fase di lavoro.

E' comunque possibile prevedere misure compensative per gli effetti negativi più gravi. In merito al deposito di rifiuti solidi (in specie materiale di scavo) dovrà ribadirsi la prescrizione che i materiali di risulta degli scavi "non possono essere abbancati per molto tempo e che dovranno essere utilizzati per i rinterri e per la parte residua allontanati dall'area".

Particolare cura dovrà essere posta nella riqualificazione dell'ambiente dopo la rimozione del cantiere, prevedendo ripristini delle superfici danneggiate.

Quanto all'interferenza con il paesaggio, sia naturale che costruito, l'impatto che interessa anche la fase di esercizio, laddove il suo valore, sebbene ridotto, si conserva sensibilmente, questa potrà essere risolta, come già si è detto, con opportune microvarianti tecnologiche.

Una più dettagliata valutazione di tali impatti dovrebbe quindi accompagnare la fase operativa del progetto, che, rivela comunque valori di impatto limitati e, complessivamente, un rapporto vantaggioso ai fini stessi del problema ambientale.

5) SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Il presente studio di fattibilità ambientale è stato redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, strumento normativo di definizione dei livelli di approfondimento tecnico nei quali si deve articolare l'attività di progettazione.

Obiettivo dello studio di fattibilità ambientale è quello di approfondire e verificare le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, analizzare e determinare le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, avendo riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.

Contiene inoltre tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'opera a realizzarsi non rientra tra le opere per le quali è necessaria una valutazione di impatto ambientale, non essendo compresa negli elenchi di cui agli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010.

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 128/2010, l'opera a realizzarsi non rientra altresì tra le opere per le quali è necessaria una verifica di assoggettabilità, non essendo compresa negli elenchi di cui agli allegati II e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Parimenti per quanto riguarda la normativa regionale, l'opera non è compresa tra quelle per le quali è necessaria la valutazione di impatto ambientale, non rientrando negli elenchi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, alla Legge Regionale 12

aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.; non è altresì compresa tra le opere per le quali è necessaria la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, non essendo compresa negli elenchi di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 della menzionata legge regionale.

6) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il quadro di riferimento progettuale contiene una descrizione sommaria delle opere di progetto unitamente alle loro caratteristiche salienti. La descrizione dettagliata sarà contenuta negli ulteriori elaborati tecnico grafici che compongono il progetto esecutivo.

6.1) FINALITA' E DESCRIZIONE DELL'OPERA

La finalità del presente progetto è dotare di una nuova strada la cosiddetta zona "Ortona Sud", che, pur trattandosi di un'area periferica del centro abitato di Foggia, a causa della realizzazione di edilizia ad uso residenziale ha portato al rapido insediamento di nuovi abitanti nella zona ed alla conseguente richiesta di adeguate strutture viarie di collegamento con il tessuto infrastrutturale esistente. Nello specifico, la nuova strada fungerà da connessione tra via G. Almirante e via G. Parini e sostituirà l'attuale pista sterrata sulla quale insistono gli accessi ai fabbricati prospicienti.

Trattandosi di un'area periferica del centro abitato di Foggia, la zona presenta sia le tipiche caratteristiche delle aree periurbane, ovvero spazi che pur non essendo utilizzati per lo sviluppo urbano, non sono nemmeno utilizzati per attività rurali, sia le caratteristiche di incuria e degrado che oggigiorno si riscontrano nelle aree periferiche dei centri abitati a causa della presenza di rifiuti urbani e materiali di risulta di opere edili. Inoltre, in prossimità dell'area vi è la presenza della masseria Pantano, risalente al XIII secolo, che fu residenza estiva dell'imperatore Federico II di Svevia e dunque di un'area che potrebbe rilevarsi, con indagini puntuali, dotata di valenza archeologica.

La redazione della progettazione della nuova strada è stata effettuata ai sensi di quanto indicato dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di attuazione DPR 495/1992, nonché in funzione di quanto stabilito

dal DM del 05.11.2001, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e del DM del 19.04.2016, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. Inoltre, per quanto concerne l’eliminazione delle barriere architettoniche, si è fatto riferimento al quadro normativo nazionale in materia. Per gli attraversamenti pedonali, si è fatto riferimento, oltre a quanto stabilito dalle Norme poc’anzi richiamate, alle Linee Guida emanate dal Automobile Club d’Italia. Per gli altri aspetti impiantistici, quali la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e l’impianto per la pubblica illuminazione, si è fatto riferimento alle norme di settore.

Preliminarmente all’inizio dei lavori si provvederà al risanamento della superficie mediante il trasporto e lo smaltimento in discariche autorizzate dei rifiuti urbani e dei materiali di risulta di opere edili abbancati lungo il confine della pista sterrata esistente.

La sede stradale a realizzarsi avrà larghezza complessiva di m 18,00, in quanto costituita da due carreggiate, di larghezza pari a m 7,00, a doppia corsia per senso di circolazione, ed uno spartitraffico centrale di larghezza pari a m 4,00. Pertanto, poiché ne mantiene le medesime caratteristiche dimensionali, la nuova strada risulterà il naturale prolungamento della esistente via G. Almirante.

Per la realizzazione della sede stradale si procederà allo scavo del materiale che costituisce la pista sterrata fino ad una profondità di cm 40. Eseguiti gli scavi, si procederà alla realizzazione della fondazione stradale mediante la posa ed il costipamento di misto granulare stabilizzato per un’altezza di cm 40, misurati a seguito della fase di costipamento. Dopodiché si procederà con la realizzazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. La pavimentazione stradale sarà costituita da uno strato di collegamento (binder) di spessore cm 7 e di un sovrastante strato di usura di cm 3.

Lo spartitraffico sarà realizzato mediante la posa di cordoni in pietra di Apricena di sezione cm 25 x 30 e la realizzazione di uno strato di misto granulare stabilizzato per un’altezza di cm 10, misurati a seguito della fase di costipamento, di uno strato di conglomerato cementizio per strutture non armate di classe di resistenza a compressione C12/15 per uno spessore di cm 15. Dopodiché si procederà con la realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm 2.

La nuova strada sarà dotata di marciapiedi su entrambi i confini della sede stradale che avranno larghezza minima di m 2,50 ed altezza rispetto al piano stradale di cm 15. Gli stessi saranno dotati di rampe per permettere la mobilità di persone su sedia a ruote.

I marciapiedi saranno delimitati da cordoni in pietra di Apricena di sezione cm 25 x 20, saranno dotati di uno strato di fondazione in misto granulare stabilizzato per un'altezza di cm 10 e da un sovrastante strato di conglomerato cementizio dello spessore di cm 15 su cui sarà posata la pavimentazione. Quest'ultima sarà costituita per i marciapiedi a ridosso dei fabbricati di marmette cemento, mentre per il marciapiede che costeggia l'area tipizzata nel vigente PRG come "Zona E: area agricola", la pavimentazione sarà costituita da uno strato di conglomerato bituminoso di spessore cm 2.

La strada sarà dotata di aree a raso riservate agli stalli di sosta per gli autoveicoli e di due aree a verde, una in prossimità dell'intersezione con via G. Almirante e la seconda prospiciente via G. Parini.

Il progetto prevede la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dell'impianto di pubblica illuminazione.

La rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sarà costituito da n. 76 pozzetti-caditoia in conglomerato cementizio e dalle relative caditoie in ghisa sferoidale di classe C250 con dimensioni esterne di cm 60 x 60.

I pozzetti-caditoia saranno disposti lungo lo spartitraffico centrale in ragione di due coppie per ciascun picchetto e posate in maniera speculare rispetto all'asse mediano dello spartitraffico.

L'impianto di pubblica illuminazione sarà costituito da n. 21 centri luminosi disposti lungo l'asse mediano dello spartitraffico ad interasse di m 22,00.

Le armature stradali realizzate in PMMA ad alto rendimento saranno con lampade a LED da 204 W con fattore di potenza di 0,9

In definitiva, mediante la realizzazione dell'opera si doterà l'area di un adeguato asse viario di collegamento con la rete stradale esistente e si cercherà di porre rimedio allo stato di incuria e degrado che caratterizza l'area oggetto di intervento, consentendo, inoltre, la possibilità di ulteriore sviluppo della stessa area urbana sia in ottica di prossime edificazioni, sia di realizzazione del parco archeologico masseria Pantano.

Nel merito della proposta progettuale, con riferimento agli aspetti paesaggistici del PUTT/P, approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/2000, non risultano esserci vincoli di tipo paesaggistico né di protezione speciale e si prospetta la sua inclusione nei cosiddetti “territori costruiti” come definiti all’art. 1.03 comma 5 delle N.T.A. del PUTT/P, essendo il territorio adiacente pienamente edificato, e l’opera stessa inclusa nelle previsioni di P.R.G.

Nel PPTR, invece, adottato con D.G.R. 1435/2013, parte dell’area risulta ricompresa nelle “componenti culturali ed insediative –Testimonianze stratificazione insediativa (siti storico culturali)” e relativo buffer di protezione.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, l’opera non rientra nella casistica suscettibile di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) né di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per cui non ricorre l’obbligo di sostenere tali procedure.

Rispetto alle previsioni del Piano di Bacino della Puglia, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005, si rileva che l’area in oggetto non è interessata dalle previsioni del P.A.I., e quindi non necessita del parere da parte dell’Autorità di bacino.

7) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

In questo capitolo viene analizzata e verificata la compatibilità dell’intervento con il quadro di riferimento programmatico, mediante analisi dei più significativi – rispetto all’intervento – strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e dei vincoli di carattere urbanistico ambientale più specifici, e successiva comparazione dell’intervento agli strumenti medesimi.

L’analisi ha consentito di verificare la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici e le programmazioni sovraordinate quali il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), il Piano Comunale dei Tratturi, il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e la carta idrogeomorfologica, il Piano Paesaggistico Territoriale (P.P.T.R.) e le Aree Naturali Protette.

7.1) IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Il Comune di Foggia è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 20.07.2001.

Nel 2005 l'amministrazione comunale di Foggia ha intrapreso i lavori per l'elaborazione di un nuovo piano comunale secondo la nuova legge urbanistica regionale 20/2001. Il 9 marzo 2009 il consiglio comunale ha approvato all'unanimità il Documento Programmatico Preliminare al PUG (Piano Urbanistico Generale). Lo stato procedurale fin qui raggiunto nella redazione del nuovo PUG non comporta comunque l'applicazione di alcun tipo di misura di salvaguardia.

Il PRG, noto anche come Piano Benevolo, ai sensi del D.M. n.1444/1968 è suddiviso in zone omogenee.

L'area del territorio comunale interessata dall'intervento coincide con quella prevista già dal vigente PRG per la realizzazione della stessa infrastruttura come si evince chiaramente dall'immagine seguente la quale riporta uno stralcio del piano riferito all'area interessata dall'intervento.

7.2) IL PIANO COMUNALE TRATTURI


La Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2003 denominata “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi” stabilisce all’art.1 che “i Tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese costituiscono il Parco dei Tratturi della Puglia”.


Con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011 il Comune di Foggia ha approvato all’unanimità il suo Piano Comunale dei tratturi.

Il Piano è stato redatto coerentemente alle linee Guida per la stesura dei Piani comunali dei Tratturi, fornite dalla regione Puglia, ed ha tenuto conto di tutte le aree tratturali all’interno del territorio comunale di Foggia (tratturi Aquila-Foggia, Celano-Foggia, Foggia-Campolato, Foggia-Ofanto) oltre a tutti i tratturelli, individuando e perimetrando tutte le aree interessate.

L’obiettivo principale del Piano è di regolamentare e disciplinare i processi di trasformazione urbanistica che possano comportare una modificazione fisica, promuovendo la tutela ed il mantenimento dell’identità.

Il Piano si configura come un piano attuativo vocato ad intervenire rispetto la riorganizzazione e la valorizzazione del paesaggio urbano. Gli obiettivi mirano prima alla conservazione dell’integrità del tracciato, alla fruizione pubblica e alla riconoscibilità visiva, poi ad un riuso compatibile associato al potenziamento delle accessibilità, al verde pubblico, alla dotazione di percorsi ludico e pedonali.





7.3) IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE

Attualmente nella Regione Puglia è vigente il Piano Paesaggistico Territoriale (P.P.T.R.). Il quale risulta adeguato al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), unitamente alla Legge regionale n. 20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica”.

Con riferimento all’aspetto normativo il P.P.T.R. si configura come Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

Il Piano individua gli ordinamenti vincolistici vigenti e inoltre articola il territorio regionale in aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche.

Va specificato innanzitutto che le norme contenute nel P.P.T.R., che disciplinano la trasformazione in funzione degli obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica, non trovano applicazione all’interno dei cosiddetti territori costruiti come erano già definiti dall’art. 1.03 punto 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

Con riferimento poi all'aspetto metodologico - redazionale il P.P.T.R. ha proceduto innanzitutto all'individuazione degli elementi strutturanti il territorio che si articolano nei sottosistemi e relative componenti paesistici - ambientali di pregio che rappresentano le peculiarità degne di tutela.

A seguito di detta individuazione il P.P.T.R. ha suddiviso e perimetrato il territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:

- il sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico;
- il sistema delle aree omogenee per la copertura botanico - vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
- il sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

L'attività ricognitiva del territorio operata dal P.P.T.R. ha portato all'individuazione di differenti "Ambiti Territoriali Estesi" (ATE) che si distinguono in quelli di elevato pregio paesistico, in quelli di valore normale, fino a quelli compromessi e degradati che necessitano di interventi di recupero paesaggistico - ambientale da compiersi attraverso piani di recupero appositi chiamati "Piani d'intervento di recupero territoriale" finalizzati alla creazione di nuovi valori paesaggistici. Negli Ambiti Territoriali Estesi vengono direttamente tutelati, tramite le N.T.A. relative, i valori paesistici identificati e, in funzione del grado di equipaggiamento paesistico - ambientale degli ambiti territoriali identificati, viene stabilita una maggiore e/o minore grado di trasformabilità dell'attuale assetto paesaggistico.

In alcune specifiche aree interessate dalla presenza di ambiti territoriali distinti ovvero da emergenze e/o componenti ed insiemi di pregio che costituiscono gli elementi caratterizzanti e strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico è esclusa ogni trasformazione.

Laddove la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico viene reputata possibile, la stessa viene comunque disciplinata dall'apparato normativo dello stesso P.P.T.R.

Le predette prescrizioni di base, che in molti casi prevedono l'immodificabilità assoluta in funzione della tutela del bene paesistico - ambientale individuato, devono pertanto essere necessariamente osservate da tutti gli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.

Secondo la classificazione del valore paesaggistico operata dal PUTT/p definito in funzione della maggiore e/o minore presenza di beni strutturanti, all'interno del territorio comunale di Foggia sono presenti i seguenti Ambiti Territoriali Estesi:

- ATE di tipo "B" di valore rilevante: sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- ATE di tipo "C" di valore distinguibile, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- ATE di tipo "D" valore relativo: non sussiste la presenza di un bene costitutivo, ma sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- ATE di tipo "E" valore normale: non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

L'intervento non ricade in aree ad ambito A, B, C e D secondo gli A.T.E. del P.P.T.R. ed è pertanto compatibile con gli indirizzi di tutela del piano.

Nelle aree del centro abitato di Foggia non risultano essere presenti i seguenti vincoli secondo gli A.T.D. del P.U.T.T./P.: Aree Connesse, Aziende Faunistiche Venatorie, Bacini, Bandite di Caccia, Biotipi e Siti di Interesse Naturalistico, Catasto Grotte, Centri Privati Produzione Selvaggina, Centri Pubblici Produzione Selvaggina, Decreti Galasso, Macchia, Oasi di Protezione Parchi, Usi Civici, Vincoli Ex Legge 1497/39, Vincoli Idrogeologici, Zona Trulli, Zone Umide, Zone a Gestione Sociale, Zone ad Amministrazione Statale, Zone Addestramento Cani e Zone di Ripopolamento e Cattura. Per il progetto di cui trattasi si evidenzia la presenza di un'area a rischio archeologico in corrispondenza dell'incrocio Via Almirante-Via Parini, per cui i lavori di movimento terra saranno condotti con particolare cautela. L'intervento relativo al presente progetto esecutivo è pertanto compatibile con gli indirizzi di tutela del piano, poiché non interferisce con i citati Ambiti Territoriali Distinti.

7.4) IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di tutela delle acque, individuato dal D.Lgs.152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", rappresenta lo strumento prioritario per il

raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il Piano regionale di Tutela delle Acque per la Regione Puglia, che modifica ed integra il Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883/07 del 19 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del 18 Luglio 2007, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009.

7.4.1) OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all'interno dello stesso D.Lgs. 152/2006, che introduce profonde innovazioni nel panorama normativo italiano in relazione alla tutela delle risorse idriche.

Partendo dalla descrizione delle caratteristiche dei bacini idrografici e dei corpi idrici, il Piano di tutela delle acque si pone come obiettivo di:

- Contenere l'inquinamento e migliorare lo stato delle acque;
- Risanare i corpi idrici inquinati;
- Uso sostenibile delle acque potabili ed in generale per le risorse idriche;
- Sostenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici e le comunità vegetali ed animali;
- Ridurre gli effetti delle inondazioni;
- Contenere la siccità;
- Migliorare gli ecosistemi acquatici, le zone umide dal punto di vista del fabbisogno idrico.

7.4.2) OBIETTIVI SPECIFICI

Il conseguimento degli obiettivi generali si raggiungono con i seguenti obiettivi specifici:

- Individuazione di obiettivi di qualità ambientale;
- Calcolo del deflusso minimo dei corpi idrici superficiali;
- Contenimento degli scarichi sotto i valori limiti di qualità del ricettore;
- Adeguamento degli impianti di depurazione;

- Contenimento dell'inquinamento nelle zone fragili;
- Conservazione, risparmio, riuso delle risorse idriche;
- Riduzione degli scarichi e delle sostanze pericolose o prioritarie.

7.4.3) IL TERRITORIO COMUNALE

Con specifico riferimento alla cartografia allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (P.T.A.) si rileva che il territorio comunale di Foggia:

- non risulta interessato da aree classificate "zone di protezione speciale idrogeologica" di tipo "A"- "B"- "C"- "D" (TAV A, PTA);
- risulta parzialmente interessato dalla presenza di "aree con vincolo d'uso degli acquiferi" ed in particolare da "aree di tutela - quantitativa" (TAV B, PTA).
- risulta parzialmente interessato da opere di captazione ovvero da pozzi principali di approvvigionamento potabile (TAV 11.2, PTA).

7.5) IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere l'ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi.

Il bacino idrografico è inteso come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente" (art. 1).

L'intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il PAI della Regione Puglia si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale dell'intero territorio di competenza dell'Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche. Nel contempo viene effettuata un'analisi storica degli eventi critici (frane ed alluvioni) che consente di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile una prima valutazione del rischio.

Sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati (DPCM 29/9/1998) lo studio di dettaglio è stato condotto sui bacini del Cervaro, Candelaro e Carapelle relativamente all'assetto geomorfologico e idraulico. Bacini che si configurano come Bacini Pilota, in entrambi i casi, per l'individuazione di una metodologia di analisi della pericolosità, da frana ed idraulica, e dei conseguenti interventi di mitigazione del rischio.

Attualmente si rileva entro il confine comunale di Foggia la presenza di aree che il P.A.I. inquadra a pericolosità idraulica. Entro questi perimetri si riscontra la presenza di alcuni delle principali attività produttive:

Pertanto, si devono prevedere azioni volte alla mitigazione della pericolosità nelle aree quali:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993.

Con deliberazione n. 25 del 15/12/2004 il Comitato Istituzionale per l'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della Legge n. 183/89; dell'art. 1 del D.L. n. 180/98, convertito con modificazioni nella Legge 267/98; dell'art. 1 bis del D.L. n.279/2000, convertito con modificazioni nella Legge n. 365/2000; nonché dell'art. 9 della L.R. n. 19/2002.

Il P.A.I della Regione Puglia, approvato definitivamente con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005, si compone della Relazione Generale,

della Relazione illustrativa, delle norme d'attuazione nonché della Carte delle aree soggette a rischio idrogeologico. In particolare sono state individuate e perimetrate sulla relativa cartografia le seguenti tipologie d'aree a cui corrisponde una specifica classificazione della pericolosità da frana, della pericolosità idraulica nonché della derivata classificazione del rischio. Alla predetta classificazione è associata la relativa normativa di riferimento.

AREE A PERICOLOSITÀ DA FRANA

- PG3: aree a pericolosità da frana molto elevata
- PG2: aree a pericolosità da frana elevata
- PG1: aree a pericolosità da frana medie e moderata

AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA

- A.P.: aree ad elevata probabilità di inondazione
- M.P.: aree a moderata probabilità di inondazione
- B.P.: aree a bassa probabilità di inondazione

AREE A RISCHIO

- R4: aree a rischio molto elevato
- R3: aree a rischio elevato
- R2: aree a rischio medio
- R1: aree a rischio moderato

Con specifico riferimento alla cartografia allegata al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (P.A.I.) si rileva che nel territorio comunale di Foggia:


- sono presenti aree classificate a pericolosità da frana;
- sono presenti aree classificate a pericolosità idraulica a media/bassa/alta probabilità di inondazione;
- sono presenti aree classificate a rischio medio (R2) a rischio elevato (R3) a rischio molto elevato (R4).

Nel seguito sono riportati degli stralci del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e la Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino.


Nella prima immagine sono riportate le aree a pericolosità idraulica secondo il P.A.I. e l'individuazione dell'intervento. Gli interventi di progetto non ricadono in aree ad alta (AP), media (MP) o bassa (BP) pericolosità idraulica e non hanno dunque interferenze con il P.A.I.

Nella seconda immagine sono riportate le aree a pericolosità geomorfologica secondo il P.A.I. Gli interventi di progetto non ricadono in zone a pericolosità geomorfologica elevata (PG3 e PG2), media e moderata (PG1) e non hanno dunque interferenze con il P.A.I.


Nella terza immagine sono riportate le aree a rischio secondo il P.A.I. Gli interventi di progetto non ricadono in zone a rischio elevato, medio o basso, rispettivamente R4, R3 ed R2, e non hanno dunque interferenze con il P.A.I.



Pericolosità idraulica
(fonte WEB GIS AdB Puglia)



**Pericolosità geomorfologica
(fonte WEB GIS AdB Puglia)**



Aree a rischio
(fonte WEB GIS AdB Puglia)

8) CONCLUSIONI

In definitiva, dall'esame della vincolistica, si desume che le aree interessate dalla realizzazione della nuova strada per il collegamento di via G. Almirante con via G. Parini non ricadono in zone sottoposte a vincoli.

Inoltre i lavori non andranno ad interessare edifici di particolare pregio o da salvaguardare.

Pertanto da quanto evidenziato, lo studio di fattibilità ambientale offre un quadro rassicurante ai fini della tutela ambientale, in quanto "non figurano valori di impatto elevati" anzi sono presenti vantaggi diretti ed indiretti che influenzano positivamente sia le attività economiche, che quelle di tutela paesaggistici ed ambientali.